

Delibera n.40 del 13.2.2003

Oggetto: Consiglio di Stato - Boccassini Giuseppe c/ Comune di Molfetta. Appello avverso la sentenza n.383/97 resa dal TAR Puglia - Bari – Approvazione bozza di transazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con delibera n.2072 del 20.10.1997, esecutiva per legge, la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Salvatore Altamura per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato proposto dal Sig. Boccassini Giuseppe per l'annullamento e riforma della sentenza n.383/97, con la quale il TAR Puglia – Bari – esprimendosi sul ricorso n.744/91, lo respingeva compensando le spese;
- Con il ricorso di prime cure il Boccassini oltre all'annullamento dell'ultimo atto di proroga (delib. di G.C. n.65 del 22.02.1991) con il quale era stato rinnovato il contratto di locazione d'opera intercorrente tra il Boccassini e questo Ente, inerente il servizio di custodia presso la sede della Sezione Distaccata di Molfetta della Pretura Circondariale di Trani, chiedeva l'accertamento della sussistenza del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, la condanna del Comune al detto riconoscimento a far data dal 28.04.87 (data di assunzione), l'attribuzione della seconda qualifica funzionale con decorrenza giuridica ed economica dalla suddetta data di assunzione, la corresponsione delle differenze retributive in forza dell'applicazione dei contratti collettivi succedutisi dal tempo dell'assunzione, la regolarizzazione del rapporto intercorrente fra il ricorrente e l'Amministrazione comunale sotto i profili pensionistici e previdenziali;
- Con la citata sentenza n.383/97 il TAR Puglia ha deciso in modo favorevole per il Comune, escludendo il rapporto di pubblico impiego in quanto fra il Comune e il Sig. Boccassini fu stipulato apposito contratto di locazione d'opera, il quale precisava che non veniva posto in essere ad alcun titolo un rapporto di pubblico impiego;
- Ad una prima proposta di transazione della lite per una somma di £.15.000.000= omnia comprensiva, avanzata dall'Avv. Nicola Calvani, in nome e per conto del Boccassini, la G.C. – poiché, come sottolineato dall'Avv. Altamura con le sue missive del 02.11.01-25.02.02, l'esito del giudizio dipende essenzialmente dalla interpretazione di norme giuridiche afferenti il fatto posto a fondamento della pretesa (rapporto di pubblico impiego, secondo la tesi sostenuta dal Boccassini e locazione d'opera, secondo la tesi sostenuta dal Comune) non potendo totalmente, escludersi la naturale alea connessa a tale tipologia di cause - nella seduta del 15 maggio 2002, contrappose, non condividendo il quantum indicato, una proposta di £.7.000.000= con spese legali compensate, a saldo di ogni pretesa;

- L'Avv. Altamura, come compulsato dall'Ente (giusta nota prot. n.50244 del 23.12.02), con missiva prot. n.4385 del 29.01.2003, ha rimesso per le determinazioni della P.A. la bozza dell'atto di transazione che prevede un esborso di € 4.615,20 evidenziando che: "...l'unica eventuale aggiunta da inserire nell'atto definito potrebbe consistere nello specifico obbligo per il Boccassini di rinunciare agli atti ed alla azione relativamente al giudizio iscritto al n.8850/97 Cons. Stato.";
- Ritenuto di approvare, come indicata nella relativa bozza, la soluzione bonaria della controversia instaurata dal Sig. Boccassini Giuseppe dinanzi al C.d.S., ponendo termine per l'esborso de qua in favore dello stesso 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto definitivo;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di approvare, nei termini indicati nella bozza dell'atto di transazione (€ 4.615,20 pari a £.8.936.270= omnia comprensivi, con compensazione delle spese legali e rinuncia agli atti di causa – giudizio n.8850/97 Cons. Stato) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la soluzione bonaria della controversia instaurata dal Sig. Boccassini Giuseppe dinanzi al C.d.S., meglio specificata in premessa.
- 2) di demandare al Sindaco e al Dr. Vincenzo De Michele, Dirigente Settore AA.GG. la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 3) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto formale, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione della somma transatta in favore del Sig. Boccassini Giuseppe.
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 6) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.